



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 113  
DEL 08.10.2015

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO : SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA IN CANILE SANITARIO, CANILE RIFUGIO DEI CANI RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE - RECUPERO E SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI – APPROVAZIONE PROGETTO - ART. 279 D.P.R. N.207/2010-.**

L'anno *duemilaquindici*, addì *otto* del mese di *ottobre* alle ore *12,00* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore – Vicesindaco	-	X
3	PIAZZA Walter	Assessore	X	
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	-
		Totali	3	1

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **N. 113 DEL 08.10.2015**

OGGETTO: SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA IN CANILE SANITARIO, CANILE RIFUGIO DEI CANI RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE - RECUPERO E SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI - APPROVAZIONE PROGETTO - ART. 279 D.P.R. N.207/2010-

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che :

- la Legge nazionale 14.08.1991 n. 181 prevede per i singoli Comuni od associati di rendere disponibili idonee strutture alle quali é demandata la funzione di Canile sanitario per il controllo medico-veterinario dei cani randagi e vaganti catturati. L'obbligo dell'attivazione dei canili comunali, peraltro già previsto dall'art. 8 del DPR 08/02/1954, é stato ribadito dalla Legge Regionale 26/07/1993 n. 34 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPGR in data 11.11.1993 n. 4359;
- il Comune di Bellinzago Novarese ha assicurato l'assolvimento degli obblighi di legge mediante gestione in convenzione con il Comune di Borgo Ticino (NO) capofila dei 18 Comuni convenzionati;
- per rispondere ad esigenze di razionalizzazione delle spese si è provveduto a verificare sul mercato l'economicità di tale gestione;
- dopo un indagine informale dalla quale è emersa la possibilità di realizzare significativi risparmi di spesa, con provvedimento consiliare n. 47 del 22.12.2014 l'Amministrazione ha disposto di recedere dalla convenzione con decorrenza 1° gennaio 2015;
- conseguentemente si è provveduto all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio giusta determinazione del responsabile dell'Area Attività produttive n. 1 in data 20.01.2015, per la durata di un anno con scadenza il 31 dicembre p.v.;

Rilevata, quindi, la necessità di avviare il procedimento per l'affidamento, a far tempo dal 1° gennaio 2016, del servizio di cattura cani, canile sanitario, canile rifugio per i cani rinvenuti vaganti o randagi sul territorio comunale nonché recupero e smaltimento spoglie animali per assicurare la continuità dello stesso;

Visto l'art. 279 del D.P.R. 207/2010 che, in esecuzione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 5, lettera d), del D.Lgs.163/2006, stabilisce gli elaborati del progetto del servizio nonché i soggetti chiamati a redigerli;

Visto il "Progetto per l'affidamento del Servizio di cattura, custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi del Comune di Bellinzago Novarese per il biennio 2016/2017" predisposto, ai sensi del richiamato art. 279 del D.P.R. 207/2010, dal Responsabile dell'Area attività produttive;

VALUTATO il progetto e ritenuto dovere provvedere all'approvazione attesa la rispondenza dello stesso alle indicazioni di questa Amministrazione;

Visto il quadro economico della spesa così articolato:

Servizio di custodia, ricovero e mantenimento cani abbandonati e randagi del Comune 1° gennaio 2016/31 dicembre 2017	
---	--

Canone annuo per le prestazioni di cui all'art. 6 del capitolato*	€ 7.500
Canone complessivo per la durata del contratto (2 anni)	€ 15.000
Spese sanitarie straordinarie	€ 4.000
Oneri per la sicurezza	€-----**
Importo totale	€ 23.000
Valore eventuale estensione contrattuale per un ulteriore anno (art. 57, comma 5, punto b) del DLgs. 163/2006 )	€ 11.000
Valore complessivo dell'appalto (art.29 del DLgs. 163/2006)	€ 34.500

\* Il corrispettivo complessivo comprende custodia e mantenimento in canile rifugio per un massimo di n. 4 cani randagi. Oltre le quattro presenze il prezzo unitario/giorno per l'espletamento del servizio a base di gara é pari a €. 2,88 (due/88) + IVA di legge.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dalla Responsabile dell'Area Attività produttive e dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI favorevoli resi nelle forme e modi di legge dagli Assessori presenti e votanti;

### D E L I B E R A

1) Di approvare il "Progetto per l'affidamento del Servizio di cattura, custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi del Comune di Bellinzago Novarese- periodo gennaio 2016/dicembre 2017" e così composto:

- Relazione tecnico-illustrativa
- Prospetto economico
- Capitolato d'oneri
- Schema contratto

2) Di demandare alla Responsabile dell'Area Attività produttive tutti gli adempimenti conseguenti e necessari all'avvio della procedura di gara al fine di dare continuità al servizio in essere.

3) Di dare atto che la spesa trova adeguata previsione all'Intervento 1 11 05 03 CAP. 7350 del bilancio pluriennale 2015/2017, con la seguente suddivisione: € 11.500 per il 2016 - € 11.500 per il 2017;

4) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma del D. Lgs. 267/00 – T.U.E.L.-.



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE  
Provincia di Novara

Progetto per l'affidamento del servizio di cattura cani,  
canile sanitario, canile rifugio per i cani rinvenuti  
vaganti o randagi sul territorio del Comune di  
Bellinzago Novarese nonché recupero e smaltimento  
spoglie animali

# Indice

## PREMESSA

1. RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA
  - 1.1. Descrizione generale dell'intervento: situazione attuale
  - 1.2. Motivazione della scelta progettuale
  - 1.3. Descrizione del servizio
2. PROSPETTO ECONOMICO
3. CAPITOLATO D'ONERI
4. SCHEMA DI CONTRATTO

## **PREMESSA**

Il presente progetto per l'affidamento del Servizio di cattura cani, canile sanitario, canile rifugio per i cani rinvenuti vaganti o randagi sul territorio del Comune di Bellinzago Novarese nonché recupero e smaltimento spoglie animali, é redatto ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ( Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici) e descrive le modalità con cui dovrà essere svolto il servizio in argomento.

Il progetto, così come indicato dalla norma, presenta i seguenti contenuti:

Relazione tecnica – illustrativa con riferimento al contesto in cui é inserito il servizio;

Prospetto economico;

Capitolato d'Oneri;

Schema di contratto.

## RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA

La presente relazione tecnica ha come oggetto la descrizione del servizio di cattura cani, canile sanitario, canile rifugio per i cani rinvenuti vaganti o randagi sul territorio comunale nonché recupero e smaltimento spoglie animali che l'Amministrazione di Bellinzago Novarese intende affidare, tramite procedura aperta, a soggetto esterno all'Ente.

### 1. Descrizione generale dell'intervento: situazione attuale

La Legge nazionale 14.08.1991 n. 281 prevede per i singoli Comuni od associati di rendere disponibili idonee strutture alle quali é demandata la funzione di Canile sanitario per il controllo medico-veterinario dei cani randagi e vaganti catturati. L'obbligo dell'attivazione dei canili comunali, é stato ribadito dalla Legge Regionale 26/07/1993 n. 34 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPGR in data 11.11.1993 n. 4359.

Il Comune di Bellinzago Novarese ha assicurato fino al 31 dicembre 2014 l'assolvimento degli obblighi di legge mediante gestione in convenzione con il Comune di Borgo Ticino (NO) capofila dei 18 Comuni convenzionati. Tale modalità gestionale, sebbene efficace in quanto ha assicurato nel rispetto della normativa, il controllo del randagismo e la tutela degli animali, ha richiesto un impegno finanziario rilevante rispetto anche all'entità del fenomeno stesso,

Per rispondere ad esigenze di razionalizzazione delle spese si è provveduto a verificare sul mercato l'economicità di tale modalità gestionale.

Dopo un'indagine informale dalla quale è emersa la possibilità di realizzare significativi risparmi di spesa, con provvedimento consiliare n. 47 del 22.12.2014 l'Amministrazione ha disposto di recedere dalla convenzione con decorrenza 1° gennaio 2015.

Conseguentemente si è provveduto all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio.

Con determinazione del responsabile dell'Area Attività produttive n. 1 del 20.01.2015 il servizio di cattura e custodia in canile sanitario, ricovero in canile rifugio (seconda accoglienza) di cani vaganti, e di smaltimento di spoglie animali per il periodo gennaio/dicembre 2015 è stato affidato alla Ditta "Dog's World S.n.c. di Raimondi Davide & C." con sede in Carpignano Sesia (NO) – P.I. 02002360036, alle condizioni tutte contenute nel capitolato d'appalto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 23 dicembre 2014.

#### 1.2. Motivazioni della scelta progettuale

Intendendo l'Amministrazione mantenere le nuove modalità gestionali, si rende necessario avviare il procedimento per l'affidamento, a far tempo dal 1° gennaio 2016, del servizio di cattura cani, canile sanitario, canile rifugio per i cani rinvenuti vaganti o randagi sul territorio comunale nonché recupero e smaltimento spoglie animali per assicurare la continuità dello stesso

Per lo svolgimento di tali attività e servizi l'aggiudicatario del bando di gara utilizzerà e gestirà la propria struttura, dove dovranno essere ospitati i cani per cui sussiste l'obbligo di custodia da parte di questo Comune, tenuto conto della vigente normativa in materia.

Gli **obiettivi** e le **finalità** che si intendono perseguire sono i seguenti:

- garantire la custodia dei cani ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere fisiologico ed etologico degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria;
- operare per ridurre o evitare la custodia in canile, sia provvedendo in collaborazione con i servizi addetti ad una celere individuazione dei proprietari dei cani smarriti, sia incentivando la pratica dell'adozione di tutti i cani custoditi con attività mirate;
- garantire il servizio continuato (diurno, notturno e festivo) di accoglienza dei cani vaganti;
- collaborare con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. Novara nelle sue attività istituzionali da questo svolte a favore degli animali custoditi;
- collaborare con le associazioni ed enti per la tutela degli animali e consentire sempre l'accesso in ogni parte della struttura di custodia ai membri delle associazioni varie;
- osservare tutta la normativa vigente nonché quella che potrà essere emanata successivamente in materia, con particolare riferimento alla legge quadro n. 281/1991, alla Legge Regionale 26/07/1993 n. 34 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPGR in data 11.11.1993 n. 4359.

### **1.3. Descrizione del servizio**

L'Aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese alle eventuali operazioni di trasferimento dei cani già in carico a questa Amministrazione presso la propria struttura e dovrà provvedere inoltre a quanto indicato all'art. 6 del successivo Capitolato d'Oneri.

L'aggiudicatario dovrà garantire i servizi di cui al suddetto articolo, tenuto conto della normativa in materia, tramite un numero di operatori adeguato al numero di animali presenti nel canile, dipendenti o incaricati, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge, anche sanitari, nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci. Tutti i fabbricati e le strutture del canile di custodia e del sito di preparazione degli alimenti e le attrezzature utilizzate, anche se ubicati in luoghi diversi, dovranno essere a norma con il D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni; l'aggiudicatario potrà inoltre avvalersi anche di volontari, purché debitamente formati e sotto la sua diretta responsabilità.

La durata del servizio é stabilita in **anni 2 (due)** dalla data di avvio, fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di avvalersi del disposto normativo di cui dall' art. 57, comma 5, punto b) del DLgs. 163/2006,

## PROSPETTO ECONOMICO

Il quadro economico é così composto:

Servizio di custodia, ricovero e mantenimento cani abbandonati e randagi del Comune 1° gennaio 2016/31 dicembre 2017	
Canone annuo per le prestazioni di cui all'art. 6 del capitolato*	€ 7.500
Canone complessivo per la durata del contratto (2 anni)	€ 15.000
Spese sanitarie straordinarie	€ 4.000
Oneri per la sicurezza	€-----**
<b>Importo totale</b>	<b>€ 23.000</b>
<b>Valore eventuale estensione contrattuale per un ulteriore anno (art. 57, comma 5, punto b) del DLgs. 163/2006 )</b>	<b>€ 11.000</b>
<b>Valore complessivo dell'appalto (art.29 del DLgs. 163/2006)</b>	<b>€ 34.500</b>

\* Il corrispettivo complessivo comprende custodia e mantenimento in canile rifugio per un massimo di n. 4 cani randagi. Oltre le quattro presenze il prezzo unitario/giorno per l'espletamento del servizio a base di gara é pari a €. 2,88 (dueottantotto) + IVA di legge.

\*\*Si precisa che non si è ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all'art. 26 del D.lgs n. 81/08) in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non é prevista all'interno del Comune committente o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza di interferenze sono pari a zero.

Tutti gli importi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e verranno comunicati mediante l'invio di fattura con termine di pagamento ivi previsto di trenta (30) giorni dalla data di emissione della stessa.  
Il pagamento delle fatture é effettuato secondo le modalità previste dall'art. 13.

La scelta del contraente sarà fatta mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei., con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei.;

La gara è aperta a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti.

Per consentire agevolmente l'espletamento del servizio di cattura nonché la vigilanza da parte del personale addetto e/o delegato dal Comune e facilitare le visite al canile da parte degli utenti interessati, l'appaltatore deve garantire la disponibilità, o l'impegno pre-contrattuale ad avere la disponibilità, di una struttura idonea ad una distanza non superiore a Km 35,00 misurati dalla sede della Residenza Municipale di Bellinzago Novarese (NO).

Il servizio sarà affidato al soggetto che presenterà il maggior ribasso sui prezzi a base di gara

## CAPITOLATO D'ONERI

### Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto le attività di custodia, cura e sostentamento e la gestione dei servizi accessori a tutela della popolazione canina presente sul territorio del Comune di Bellinzago Novarese (NO) in situazione di randagismo, abbandono e in particolari casi di impossibilità alla detenzione da parte del proprietario.

Per lo svolgimento di tali attività e servizi l'aggiudicatario utilizzerà e gestirà la propria struttura, dove dovranno essere ospitati i cani per cui sussiste l'obbligo di custodia da parte di questo Comune, tenuto conto della vigente normativa in materia.

### Art. 2 – OBIETTIVI E FINALITA' DEL SERVIZIO

Gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire sono i seguenti:

- ◆ garantire la custodia dei cani ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere fisiologico ed etologico degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria;
- ◆ operare per ridurre o evitare la custodia in canile, sia provvedendo in collaborazione con i servizi addetti ad un celere individuazione dei proprietari dei cani smarriti, sia incentivando la pratica dell'adozione di tutti i cani custoditi con attività mirate;
- ◆ garantire il servizio continuato (diurno, notturno e festivo) di accoglienza dei cani vaganti come più avanti specificato;
- ◆ collaborare con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. Novara nelle attività istituzionali da questo svolte a favore degli animali custoditi;
- ◆ collaborare con le associazioni ed enti per la tutela degli animali e consentire sempre l'accesso in ogni parte della struttura di custodia ai membri delle associazioni che saranno segnalati e incaricati con funzioni di controllo;
- ◆ osservare tutta la normativa vigente nonché quella che potrà essere emanata successivamente in materia, con particolare riferimento alla legge quadro n. 281/1991, Legge Regionale 26/07/1993 n. 34 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPGR in data 11.11.1993 n. 4359.

### Art. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è stabilita in **anni 2 (due)** dalla data del verbale di consegna del servizio.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di avvalersi, nei tre anni successivi alla stipula del presente contratto, del disposto normativo di cui dall' art. 57, comma 5, punto b) del DLgs. 163/2006, con la possibilità di proseguire per un ulteriore anno.

In tale eventualità il servizio sarà affidato agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale.

Qualora il Comune non si avvalga di detta facoltà, nulla potrà essere richiesto dalla Ditta aggiudicataria, che rinuncia ad ogni eventuale pretesa.

Rimane peraltro obbligo per la Ditta stessa, alla scadenza del contratto e ove richiesto dal Comune, di proseguire nell'espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo ulteriore, della durata massima di 6 (sei mesi), onde consentire all'Ente di procedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero in caso di risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre a quelli spettanti in applicazione del presente capitolato.

Il provvedimento di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'Aggiudicatario dal momento della firma del verbale di consegna, la Ditta avrà 20 (venti) giorni di tempo per completare tutte le operazioni previste per l'avvio del servizio, ivi comprese le eventuali operazioni di trasferimento dei cani già in carico a questa Amministrazione, salvo diverse indicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale decorreranno dalla data effettiva del servizio.

#### Art. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il Comune di Bellinzago Novarese corrisponderà alla ditta il canone annuo di € 7.500,00 + IVA per l'anno 2016, pagabile in due rate di cui la 1° entro il 30 giugno e la 2° entro il 31 dicembre, per i seguenti servizi:

1. Reperibilità 24,
2. interventi di cattura cani e/o recupero spoglie animali da affezione e selvatici fino ad un numero massimo di 20 interventi (sono esclusi dal conteggio gli interventi per cani che vengono restituiti al proprietario);
3. L'osservazione sanitaria di 10 giorni in canile sanitario, profilassi sanitaria che consiste in: controllo parassiti interni ed esterni, vaccinazione eptavalente e profilassi filariosi cardiopolmonare;
4. Custodia e mantenimento in canile rifugio per un massimo di n. 4 cani randagi o il cui proprietario non fosse rintracciabile o non lo volesse ritirare, alle condizioni stabilite dal presente capitolato (per la presenza di un numero di cani superiore a 4 è previsto il corrispettivo unitario di € 2,88/giorno, IVA esclusa);
5. Identificazione con microchip per i cani che ne sono sprovvisti;
6. La profilassi sanitaria periodica per i cani alloggiati nel canile rifugio.
7. Stoccaggio e termo-distruzione spoglie animali da affezione o selvatici recuperati;

E' escluso il costo inerente ogni intervento sanitario straordinario, i cui costi sono a carico del Comune di Bellinzago Novarese (NO).

#### Art. 5 – REVISIONE PREZZI

Per i primi 12 (dodici) mesi di contratto i prezzi fissati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati e non potranno essere quindi assoggettati ad alcuna revisione.

Successivamente la Ditta aggiudicataria avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Nel rispetto delle sotto specificate variazioni:

- a) sulla base degli elenchi prezzi di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto;
- b) in caso contrario, sulla base della variazione percentuale dell'indice mensile ISTAT "indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. A tal fine la variazione percentuale dei prezzi farà riferimento alla variazione percentuale dell'indice rilevato nel mese di richiesta della revisione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

#### Art. 6 – PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'Aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese alle eventuali operazioni di trasferimento dei cani già in carico a questa Amministrazione presso la propria struttura, che dovrà essere ubicata entro una distanza non

superiore a Km. 35, dalla residenza municipale di Bellinzago Novarese. La Ditta dovrà provvedere a quanto segue:

1. accudire gli animali ospitati, provvedendo a tutte le loro necessità:
  - α) l'alimentazione dovrà rispettare i valori dietetici relativamente ai cani custoditi. Dovrà essere sempre garantita la presenza di acqua fresca in appositi recipienti inossidabili e lavabili;
  - β) I cani dovranno essere custoditi in box limitrofi, non mischiati con cani di altre proprietà e su ogni box, dovrà essere affisso un cartello con la scritta "Cane/i del Comune di Bellinzago Novarese (NO)".
  - χ) sgambatura giornaliera, cura del benessere fisiologico ed etologico;
2. garantire un servizio ininterrotto di custodia, ricezione e sorveglianza diurno, notturno e festivo;
3. garantire la pulizia giornaliera dei box occupati dai cani in custodia, la disinfestazione delle cucce o ripari;
4. garantire l'apertura al pubblico in giornate ed orari da definire in accordo con il Comune di Bellinzago Novarese (NO);
5. garantire una corretta e puntuale gestione e rendicontazione amministrativa, provvedendo all'annotazione di tutti i movimenti degli animali (entrate ed uscite, riconsegne, trattamenti effettuati, affidi/adozioni, decessi, ecc.), da comunicare mensilmente, ed ogni qual volta richiesto, all'Ufficio comunale preposto;
6. garantire una corretta e puntuale compilazione, anche con l'aiuto del medico veterinario, di schede individuali contenente almeno le seguenti informazioni: data di ingresso, sesso, data sterilizzazione, età presunta, codice microchip, interventi sanitari subiti, ecc.;
7. garantire l'assistenza veterinaria mediante un Medico Veterinario regolarmente iscritto all'Ordine, che assicuri il benessere e la salute degli animali ricoverati;
8. provvedere affinché i cani del Comune di Bellinzago Novarese (NO) residenti nella struttura abbiano una completa copertura vaccinale polivalente mediante richiami annuali, previo giudizio del veterinario;
9. comunicare all'Ufficio preposto del Comune subito dopo l'ingresso del cane in struttura e la visita del veterinario, qualsiasi elemento identificativo utile a permettere di individuare il proprietario, segnalando l'eventuale assenza del codice di riconoscimento;
10. tenere costantemente aggiornata la registrazione cronologica e giornaliera di carico e scarico, compilando le schede individuali di cui al punto 6;
11. garantire l'attività di informazione e assistenza per i cittadini interessati alle adozioni;
12. avere la disponibilità di sito internet per le adozioni, con foto e elenco dei cani ricoverati;
13. provvedere, a proprie spese, allo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti secondo la normativa in materia;
14. provvedere alla disinfestazione antiparassitaria ed alla derattizzazione della struttura con operatori specializzati a seconda delle esigenze.

Per la restituzione al proprietario di un cane ritrovato e per l'affido/adozione di un cane custodito, l'aggiudicatario non potrà chiedere o esigere somme di denaro a titolo di offerta e/o oblazione. All'ingresso del canile e nell'ufficio dove verranno espletate le pratiche di adozione e restituzione dovrà essere affisso in vista un cartello con la scritta: "Per l'adozione dei cani non é dovuta alcuna somma di denaro". All'affidatario e/o proprietario che ritira il cane dovrà essere consegnata tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie ricevute durante il ricovero.

#### ART. 7 - ORGANICI

L'aggiudicatario dovrà garantire i servizi di cui al presente capitolato, tenuto conto della normativa in materia, tramite un numero di operatori adeguato al numero di animali presenti nel canile, dipendenti o incaricati, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge, anche sanitari, nei confronti

dei lavoratori dipendenti e/o soci. Tutti i fabbricati e le strutture del canile di custodia e del sito di preparazione degli alimenti e le attrezzature utilizzate, anche se ubicati in luoghi diversi, dovranno essere a norma con il D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni; l'aggiudicatario potrà inoltre avvalersi anche di volontari, purché debitamente formati e sotto la sua diretta responsabilità.

Gli operatori inseriti nelle attività oggetto del capitolato dovranno portare un cartellino di riconoscimento, tenere rapporti corretti con il cittadino, essere in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste.

#### ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.

#### ART. 9 – CONTROLLI DEL COMUNE

E' riservato al Comune di Bellinzago Novarese (NO) ogni potere di controllo in ogni parte della struttura, sulle attività svolte, nonché la verifica sulla modalità di gestione e sulla tenuta delle schede di entrata-uscita dei cani del comune di Bellinzago Novarese (NO). Il Comune può esercitare tale controllo con propri dipendenti o collaboratori in ogni momento e senza preavviso alcuno nell'arco di tutto l'orario di servizio diurno.

#### ART. 10 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA, GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato d'oneri, l'aggiudicatario dovrà costituire in favore del Comune all'atto della stipula del contratto, cauzione definitiva prevista con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii. contenente espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso in cui l'affidatario presenti fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, la stessa dovrà essere sottoscritta dal soggetto fideiussore (compagnia di assicurazioni o istituto di credito) con autentica notarile contenente specifica indicazione dell'avvenuto accertamento della facoltà di rappresentanza in capo al sottoscrittore.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di gara e l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.

Lo svincolo della cauzione definitiva verrà effettuato con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.

Resta all'Amministrazione la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per gli altri oneri ed esborsi sostenuti dal Comune, nel caso che l'appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto di appalto. La cauzione sarà integralmente incamerata dal Comune in caso di mancato inizio del servizio entro il termine prescritto dal presente capitolato d'oneri o in caso di abbandono dello stesso prima della scadenza del contratto. E' fatto salvo per il Comune di Bellinzago Novarese l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la cauzione risultasse insufficiente, ivi compresa l'eventuale ritenuta sulle rate del pagamento del corrispettivo d'appalto.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti o causati.

E' pure a carico dell'appaltatore la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potranno verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime.

L'appaltatore é obbligato a stipulare un'adeguata polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Bellinzago Novarese (NO) da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (Responsabilità civile RCT e RCO), con validità dalla data di stipula del contratto medesimo e fino al termine dell'appalto

Copia della polizza assicurativa, resa autentica ai sensi di legge, dovrà essere fornita al Comune di Bellinzago Novarese (NO) prima della stipula del contratto e, comunque, prima dell'inizio del servizio.

#### ART. 11 – CONTESTAZIONI E PENALI

Poiché i servizi del presente capitolato d'oneri sono di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione può sopprimerli o non eseguirli del tutto o in parte.

Qualora l'Ente ritenga che l'affidatario del servizio non abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi, dovrà darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, l'affidatario del servizio dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Valutate le controdeduzioni e alla luce della gravità delle inosservanze riscontrate, deriverà per l'Ente il diritto di rescindere il contratto, nonché la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 a seconda della gravità delle inadempienze inerenti i precedenti artt. 4 e 6. Tali penalità verranno moltiplicate per due, tre quattro, ecc. ad ogni ripetersi di inadempienza.

In caso di mancato ritiro della raccomandata di cui al comma precedente, sarà applicata comunque la penale prevista.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno ed a spese della Ditta, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi, ove la Ditta, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti.

#### ART: 12 – CASI DI RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453, 1455 e 1458 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune di Bellinzago Novarese (NO) si riserva, espressamente, la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, nei seguenti casi:

- cessione dell'attività ad altri, da parte dell'aggiudicatario;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato ovvero violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore, anche a seguito di diffide del Comune. In particolare ed in ogni caso si considera grave la violazione contestata almeno tre volte;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti nazionali o territoriali;
- violazioni delle prescrizioni in materia di subappalto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- fatti e atti illeciti, penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero atti o fatti lesivi dell'immagine del Comune posti in essere o consentiti dall'aggiudicatario o dal suo personale addetto;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- violazione del Codice di Comportamento del Comune di Bellinzago Novarese

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito di comunicazione da parte del Responsabile del servizio, a mezzo di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, all'appaltatore non spetta alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il

risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi mediante compensazione su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, che verrà incamerata a titolo di penale, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Il Comune può a sua volta risolvere il contratto per inderogabili esigenze pubbliche.

#### ART. 13 – PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 4 sarà effettuato dal Comune sulla base delle fatture emesse semestralmente, previa verifica della regolarità, che costituirà base per la liquidazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse.

Le prestazioni inerenti il presente capitolato rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A.

#### ART. 14 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L'affidatario si impegna, in particolare a:

- a) effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora previsto dalla normativa sopra citata, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo;
- b) riportare, in ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) indicato in calce al presente contratto;
- c) comunicare al Comune di Bellinzago Novarese (NO) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- d) inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi alle forniture di cui al presente affidamento, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto al comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
- e) rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. anche se non espressamente indicati nel presente articolo.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Bellinzago Novarese (NO) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### ART. 15 – FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto per l'affidamento del Servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi del Comune di Bellinzago Novarese (NO) e smaltimento delle spoglie animali, sarà stipulato nella forma della scrittura privata con eventuali spese a carico del soggetto aggiudicatario.

#### ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere il contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

#### ART. 17 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti prescritti dall'art. 118 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.

#### Art. 19 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'aggiudicatario in ordine all'interpretazione o applicazione degli articoli del presente capitolato sono di competenza del Foro di Novara.

#### 4. SCHEMA DI CONTRATTO

Per l'affidamento, per anni due, del servizio di "cattura cani, canile sanitario, canile rifugio per i cani rinvenuti vaganti o randagi sul territorio del Comune di Bellinzago Novarese nonché recupero e smaltimento spoglie animali".

Ditta aggiudicataria: \_\_\_\_\_

#### PREMESSO che

- con deliberazione G.C. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto per l'affidamento del Servizio di cattura cani, canile sanitario, canile rifugio per i cani rinvenuti vaganti o randagi sul territorio del Comune di Bellinzago Novarese nonché recupero e smaltimento spoglie animali, ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Attività produttive n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, per l'affidamento del Servizio di cattura cani, canile sanitario, canile rifugio per i cani rinvenuti vaganti o randagi sul territorio del Comune di Bellinzago Novarese nonché recupero e smaltimento spoglie animali, da aggiudicarsi col sistema del prezzo più basso ai sensi dall'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Attività produttive n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si aggiudicava definitivamente la procedura aperta per l'affidamento del Servizio di cattura cani, canile sanitario, canile rifugio per i cani rinvenuti vaganti o randagi sul territorio del Comune di Bellinzago Novarese nonché recupero e smaltimento spoglie animali, in favore della Ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_, oltre I.V.A., al netto del ribasso offerto del \_\_\_\_\_%;
- sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, così come attestato dal Responsabile dell'Area Attività produttive, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "\_\_\_".
- a seguito delle verifiche effettuate, come da certificazioni agli atti, la ditta è risultata in possesso dei requisiti prescritti e che quindi l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- con note prot n. .... in data ..... sono state effettuate le comunicazioni a tutti i soggetti controinteressati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 10, e art. 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163; =====

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'affidamento del servizio di che trattasi, i predetti contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa precedente, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

## **Articolo 1 (Premesse)**

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **Articolo 2 (Oggetto dell'affidamento)**

Il Comune di Bellinzago Novarese (NO), come sopra rappresentato, affida alla sopra specificata Ditta \_\_\_\_\_, che, come sopra rappresentata, accetta senza condizione, riserva o eccezione alcuna, l'appalto relativo al servizio di **“cattura cani, canile sanitario, canile rifugio per i cani rinvenuti vaganti o randagi sul territorio del Comune di Bellinzago Novarese nonché recupero e smaltimento spoglie animali”** nel rispetto dei patti e delle prescrizioni contenuti nel Capitolato d'oneri, che nel prosieguo verrà chiamato per brevità anche Capitolato – approvato con deliberazione G.C. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “\_\_\_\_\_”.

Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo materialmente allegati, ma che i componententi dichiarano di conoscere in modo completo, i seguenti elaborati che, sottoscritti dalle parti in ogni foglio, in segno di piena, totale e incondizionata accettazione, vengono depositati presso l'ufficio contratti del Committente:

- l'offerta economica
- Polizze assicurative \_\_\_\_\_

Per quanto non specificato nel presente contratto, i contraenti fanno espresso riferimento alla determinazione del Responsabile dell'Area Attività produttive n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che approva il Bando di gara e il Disciplinare di gara; tali documenti, pur non essendo allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale in modo che tutte le norme in essi contenute siano opponibili a terzi.

Si intendono come facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non previsto nello stesso e nei documenti sopra citati, tutte le leggi, i regolamenti e tutte le norme per la tipologia del servizio oggetto dell'appalto di cui trattasi; ed, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i e di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.

In caso di contraddittorietà tra norme di natura pattizia, si osserverà il seguente ordine di prevalenza: 1) il presente contratto; 2) il capitolato d'oneri; 3) bando di gara.

## **Articolo 3**

### **(Corrispettivo e modalità di pagamento)**

Il Comune di Bellinzago Novarese (NO) corrisponderà alla ditta il canone annuo di € \_\_\_\_\_,00 + IVA , pagabili in due rate di cui la 1° entro il 30 giugno e la 2° entro il 31 dicembre

Per ciascun cane randagio ricoverato presso la struttura, oltre le quattro presenze, il Comune verserà al gestore dal giorno della cattura, anche se non ancora microchippato, una diaria per il sostentamento, di € 2,88 (Euro due/88) oltre IVA per il periodo di permanenza nella struttura.

Si dà atto che allo stato attuale non sono presenti costi per la sicurezza a carico della stazione appaltante essendo onere del soggetto aggiudicatario e che non sussistendo rischi da interferenze, il relativo costo, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs n. 81 del 9/04/2008 è uguale a zero.

Ai fini fiscali, l'importo contrattuale complessivo viene valutato in € ..... (euro ...../00), di cui euro \_\_\_\_\_ per oneri di sicurezza, oltre l'I.V.A. dovuta per legge.

Per i primi 12 (dodici) mesi di contratto i prezzi fissati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati e non potranno essere quindi assoggettati ad alcuna revisione.

Successivamente la Ditta aggiudicataria avrà facoltà di chiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle sottospecificate variazioni:

- χ) sulla base degli elenchi prezzi di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del Codice dei Contratti, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto;
- δ) in caso contrario, sulla base della variazione percentuale dell'indice mensile ISTAT "indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. A tal fine la variazione percentuale dei prezzi farà riferimento alla variazione percentuale dell'indice rilevato nel mese di richiesta della revisione prezzi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

I pagamenti avverranno sulla base di regolare fattura rilasciata dal soggetto aggiudicatario che saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione della fattura.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Le fatture, intestate ed inviate al Comune di Bellinzago Novarese, devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- estremi del presente contratto; =====
- CIG
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN.

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC.

L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

- a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al servizio;
- b) per il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

A garanzia della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per le attività oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore. I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **Articolo 4**

##### **(Durata dell'affidamento)**

Il servizio avrà durata di anni 2 (due) e scadrà al suo termine, con esonero per le parti dall'obbligo di formalizzare disdetta o preavviso.

Allo scadere del termine contrattuale l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile, con preavviso da comunicare all'appaltatore non oltre 30 (trenta) giorni prima dello scadere del termine suddetto, di avvalersi, nei tre anni successivi alla stipula del presente contratto, del disposto normativo di cui dall' art. 57, comma 5, punto b) del DLgs. 163/2006. In tale eventualità il servizio sarà affidati agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto.

È escluso il rinnovo tacito del contratto. Rimane peraltro obbligo per la Ditta stessa, alla scadenza del contratto e ove richiesto dal Comune, di proseguire nell'espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo ulteriore, della durata massima di 6 (sei) mesi, onde consentire all'Ente di procedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero in caso di risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre a quelli spettanti in applicazione del Capitolato.

#### **Articolo 5**

##### **(Cauzione definitiva)**

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni contrattuali, il Concessionario ha costituito, a norma dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, apposita cauzione definitiva dell'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), tramite polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata, in data \_\_\_\_\_, dalla " \_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_.

Resta all'Amministrazione la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per gli altri oneri ed esborsi sostenuti dal Comune, nel caso che l'appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto di appalto. La cauzione sarà integralmente incamerata dal Comune in caso di mancato inizio del servizio entro il termine prescritto dal Capitolato d'oneri o in caso di abbandono dello stesso prima della scadenza del contratto. È fatto salvo per il Comune di Bellinzago Novarese (NO) l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui, per

qualsiasi motivo, la cauzione risultasse insufficiente, ivi compresa l'eventuale ritenuta sulle rate del pagamento del corrispettivo d'appalto.

Lo svincolo della cauzione definitiva verrà effettuato con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 6**

### **(Polizza assicurativa)**

L'affidatario ha stipulato polizza di assicurazione rilasciata dalla \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ - scadenza \_\_\_\_\_ rinnovabile – per un massimale minimo per danni ambientali, per danni a persone e/o prestatori di lavoro infortunati e per danni a cose o animali.

## **Articolo 7**

### **(Divieto di cessione del contratto e subappalto)**

L'affidatario, essendo tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni costituenti l'oggetto del presente appalto, non può cedere, neppure parzialmente, il presente contratto, a pena di nullità e di risarcimento degli eventuali danni.

È consentito il subappalto in relazione al trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti da conferire presso Ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle competenti autorità.

Per quanto attiene alle restanti attività inerenti il servizio oggetto di affidamento, il subappalto è consentito nei limiti prescritti dall'art. 118 del D. Lgs 163/06 e smi.

## **Articolo 8**

### **(Obblighi dell'affidatario verso i lavoratori dipendenti)**

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge, anche sanitari, nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci; l'aggiudicatario potrà inoltre avvalersi anche di volontari, purché debitamente formati e sotto la sua diretta responsabilità.

## **Articolo 9**

### **(Codice di comportamento)**

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Bellinzago Novarese (NO) approvato con deliberazione G.C. n. 5 del 14.01.2014-. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione trasmette copia dello stesso all'appaltatore che dichiara di aver preso cognizione degli obblighi comportamentali previsti e si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al codice di comportamento del Comune di Bellinzago Novarese (NO) costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 del cod. civ. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non

superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

## **Articolo 10**

### **(Domicilio dell'affidatario)**

L'affidatario elegge domicilio in \_\_\_\_\_, presso il quale saranno effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente contratto.

## **Articolo 11**

### **(Penalità)**

Si applica quanto disposto dall'art. 11 del Capitolato d'Oneri.

## **Articolo 12**

### **(Obbligo tracciabilità flussi finanziari)**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia di Novara, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si dà atto che:

L'Appaltatore Concessionario ha comunicato con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - agli atti dell'Area Attività Produttive - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso;

il CIG relativo al presente contratto d'appalto è il seguente: \_\_\_\_\_;

## **Articolo 13**

### **(Risoluzione del contratto)**

Si applica quanto disposto dall'art. 12 del Capitolato d'Oneri.

Le parti stabiliscono espressamente che costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

## **Articolo 14**

### **(Controversie)**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'aggiudicatario in ordine all'interpretazione o applicazione degli articoli del presente contratto e dei suoi allegati sono di competenza del Foro di Novara.

## **Articolo 15**

### **(Spese contrattuali)**

Tutte le spese di bollo, di registrazione, diritti, tasse, imposte od altro, relative al presente contratto, sono a carico del Concessionario.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

## **Art. 16**

### **(Informativa ex art. 13 D.Lvo 30/06/2003, n. 196)**

L'affidatario dà atto di avere ricevuto dal Comune l'informativa circa le operazioni di trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi, anche con mezzi informatizzati, nei modi e nei limiti indispensabili per il perseguimento dei fini che con il presente contratto si intende perseguire nonché dei suoi diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 196/2003. Tali dati personali potranno essere oggetto di comunicazione e/o di diffusione nelle ipotesi e nei limiti previsti dalle norme di legge o dei provvedimenti del garante.

Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell'Iva, per cui la presente scrittura privata ai sensi dell'art. 5 c.2 D.P.R. 26.10.72 n. 634 è soggetta a registrazione in caso d'uso. =====

*Letto, confermato e sottoscritto,*

IL PRESIDENTE  
*F.to Dott. DELCONTI Giovanni*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott.ssa GIUNTINI Francesca*

\*\*\*\*\*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **16.10.2015** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **16.10.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott..ssa Francesca GIUNTINI*

\*\*\*\*\*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bellinzago Novarese.  
Responsabile Procedimento: Margherita Barbero (D.Lgs. n. 39/93 art.3).  
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.